



COMUNE DI VERZINO

Provincia di Crotone

COPIA
C.C.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 29-04-2016

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016 - ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI LEGGE DI STABILITA'.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:30, presso l'Auditorium Scuola Media "Checco Manente" – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n° 1379 del 18/03/2016 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in Prima convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO	P	CHIARELLO FRANCESCO	P
PIRO DOMENICO	A	SACCO DANIELA	A
VIOLA LEONARDO	P	ROSSANO SALVATORE	P
MARSICO RAFFAELE	P	RUSSO ROSALBA	P
CHIARELLO PASQUALINA	P	GUALTIERI LOREDANA	P
GRANDE DOMENICO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza l'Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Premesso che in forza dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASD**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, nella Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Preso atto che, sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

Verificato che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Considerato che, ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

Precisato che, con i recenti interventi del legislatore, sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato, altresì, che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Verificato che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

Riscontrato che, nelle more del riassetto della fiscalità locale, resta in vigore la IUC, articolata nelle tre entrate tributarie sopra elencate, secondo la disciplina dettata dalla Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che la determinazione della base imponibile dell'IMU resta disciplinata dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011;

Viste le nuove disposizioni, introdotte, *ex lege*, dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015), che dispongono l'abbattimento nella misura del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, sulla base dei vincoli imposti dalla norma richiamata;

Preso atto dell'abbattimento fissato anche per le unità immobiliare concesse in locazione con canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/98;

Rilevato che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dal soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento rilevante ai fini IMU, non sono assoggettate all'imposta, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

Preso atto del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote IMU già applicate nell'anno d'imposta 2015;

Verificato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

Preso atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

Verificato che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Precisato che nell'anno 2016, in ragione del divieto sopra ricordato, imposto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il Comune potrà procedere alla sola riduzione delle aliquote IMU ed alla eventuale introduzione di agevolazioni da indicare nel regolamento comunale per la gestione dell'IMU;

Rilevato che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi*

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Preso atto del presupposto impositivo sopra specificato;

Atteso:

- che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

- che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

Rilevato:

- che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

- che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

- che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52;

Ritenuto necessario introdurre le modifiche al regolamento IUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10/10/2014, come di seguito riportate:

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

E' abrogato il comma 3 dell'art. 15 che disponeva:

"Gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (gentitore-figlio), adibiti dall'utilizzatore ad abitazione principale. L'assimilazione è possibile al massimo per una unità immobiliare per ciascun comodante. L'assimilazione in questione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.";

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il titolo dell'Art. 11 viene modificato come di seguito riportato:

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO, PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI E PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

All'art. 11, comma 1, è aggiunta la lettera a1) come di seguito riportato:

"Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Il comma 1 dell'art. 48 è così modificato:

"Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Precisato:

- che la suddetta modifica, relativa all'IMU, viene applicata per effetto della legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015), che dispone l'abbattimento, nella misura del 50%, della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, sulla base dei vincoli imposti dalla norma richiamata;

- che la suddetta modifica, relativa alla TASI, viene applicata in ragione delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (co.14 lett.b) dell'art.1 della L. 28 dicembre 2015, n.208, che sostituisce il comma 669 dell'art. 1 della L. n.147/2013: il suddetto articolo della Legge di Stabilità ha modificato il presupposto impositivo della TASI, escludendo dalle fattispecie imponibili le abitazioni principali, per come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU e altre norme vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Vista l'allegata bozza del Regolamento IUC, contenente le modifiche riportate in premessa, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere del Revisore dei Conti prot. n. 2034 del 21.04.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 29-04-2016 COMUNE VERZINO

- 2) **di approvare** le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come riportate nella bozza allegata al presente atto;
- 3) **di dare atto** che le predette modifiche verranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 4) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, per alzata di mano,

D e l i b e r a

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Rosario Bevilacqua

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Rag. Antonio Ferraro

=====

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. PARISE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

C E R T I F I C A

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 05-05-2016, per 15 gg. consecutivi.

Verzino, li 05-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Maria Rosa LARATTA)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verzino, li 05-05-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to PALETTA Giuseppe

E' copia conforme all'originale.

Verzino, li 05-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);
[] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).

Verzino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)